

Roma, 18 Dicembre 2020  
prot.U/124/2020

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE

E p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.

LORO SEDI

**Oggetto: Addendum - Questione normativa**

Caro Presidente,

ti informo che con ordinanza del Ministro della salute del 10.11.2020, denominata *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”*, veniva estesa l'applicazione delle *“misure di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 03.11.2020”* - ovvero quelle applicabili alle cosiddette *“zone arancioni”* alle regioni di seguito indicate: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana ed Umbria, prevedendo, altresì, l'applicazione delle disposizioni di cui ai territori identificati quali *“zone rosse”* per la Provincia autonoma di Bolzano.

Con successiva ordinanza del Ministro della salute del 13.11.2020, valida dal 15.11.2020 e per un periodo di quindici giorni, veniva estesa l'applicazione delle *“misure di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 03.11.2020”* - ovvero quelle applicabili alle cosiddette *“zone arancioni”*, alla Regione Emilia - Romagna, alla Regione Friuli - Venezia Giulia ed, infine, alle Marche. Correlativamente confluivano all'interno dell'area identificata quale *“zona rossa”* la Regione Campania e la Regione Toscana.

In data 02.12.2020 il Presidente della Repubblica emanava il Decreto Legge n. 158/2020 - *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid - 19”*, con il quale all'art. 1 comma 2 veniva stabilito che *“dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.”* In data 04.12.2020 entrava in vigore il D.P.C.M. emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 03.12.2020, il quale prevedeva all'art. 1 lett. n), in conformità a quanto previsto e stabilito dai precedenti decreti presidenziali, che *“restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche*

*e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”.*

Particolarmente interessante notare come, anche nel D.P.C.M. del 03.12.2020 è possibile notare allegato al predetto, l'ormai noto Allegato 9, denominato “*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*”.

In data 11.12.2020 il Ministro della salute emetteva una propria ordinanza, denominata “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte*” con la quale veniva stabilita la cessazione dell'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 03.12.2020, per i territori delle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, le quali confluivano quindi all'interno della cosiddetta “*zona gialla*”.

## **REGIONE VENETO**

In data 12.11.2020 il Presidente della Giunta Regionale emanava l'ordinanza n. 151, avente per oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*”, all'interno della quale venivano indicate ulteriori disposizioni circa l'utilizzo della mascherina, la possibilità - o meno - di svolgere e praticare attività motoria e fisica, le misure relative alle strutture di vendita nei giorni prefestivi e festivi ed, infine, lo svolgimento delle competizioni sportive all'interno del territorio regionale.

In data 24.11.2020 veniva emanata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156, seguita dall'Ordinanza n. 158 del 25.11.2020 e, in ultimo, dall'Ordinanza n. 159 del 27.11.2020; nessuna di questa toccava il tema inerente le discoteche, sale da balle e locali assimilati, rimanendo quindi pienamente valida ed efficace la precedente normativa (anche e soprattutto emanata a livello governativo) inerente lo specifico tema oggetto della presente trattazione.

In data 10.12.2020 il Presidente della Giunta Regionale emanava l'Ordinanza n. 167, avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni*”, con la quale veniva ulteriormente regolamentata l'attività degli esercizi commerciali al dettaglio - oltre che i servizi di ristorazione - alla luce dell'imminente “riapertura” dettata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sopraindicata Ordinanza del Ministro della Salute del 11.12.2020.

Nessuna ulteriore indicazione veniva individuata con particolare riferimento alle attività delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

## **REGIONE LOMBARDIA**

Per quanto riguarda la regolamentazione specifica posta in essere dalla Giunta regionale, con particolare riferimento al territorio delimitato dai confini di Regione Lombardia, nessuna ordinanza, così come nessun ulteriore provvedimento, rispetto all'ultimo *addendum normativo*

dello scrivente, veniva emanato con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e, conseguentemente, con particolare riferimento all'attività delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

È opportuno precisare come, in data 27.11.2020, il Ministro della Salute emetteva una propria Ordinanza con la quale determinava l'ingresso della Regione Lombardia all'interno della cosiddetta "zona arancione".

Come sopra indicato, in data 11.12.2020, il Ministro della Salute emetteva una propria Ordinanza con la quale determinava la cessazione degli effetti delle sue precedenti Ordinanze, facendo di fatto confluire Regione Lombardia all'interno della cosiddetta "zona gialla".

In data 09.12.2020 il Presidente della Giunta Regionale emanava il decreto n. 649 del 09.12.2020, rubricato "*ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33*", con la quale veniva ulteriormente disciplinata la regolamentazione della ripresa di alcune attività tra le quali, in particolare, l'attività agricola, venatoria oltre che la pesca, sportiva, professionale e dilettantistica; oltre allo svolgimento degli allenamenti per l'attività sportiva individuale e di squadra, nessun'altra indicazione veniva fornita all'interno della predetta Ordinanza, in particolare con specifico riferimento all'attività delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

## **REGIONE PUGLIA**

In data 06.11.2020 il Presidente della Giunta regionale emanava l'ordinanza n. 413, avente quale oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19*" che, recependo le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute del 04.11.2020 la quale "*decretava*" l'ingresso della Regione Puglia nella cosiddetta "zona arancione", disponeva alcuni adempimenti ed alcune disposizioni con specifico riferimento all'attività dell'istruzione scolastica. Nessuna ulteriore regolamentazione, riferibile ad ulteriori settori - ivi compreso il settore delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati - veniva posta in essere, continuando quindi ad applicarsi, nel territorio pugliese, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 03.11.2020.

In data 04.12.2020 il Presidente della Giunta Regionale emanava l'Ordinanza n. 444, la quale nulla disponeva in ordine al settore delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati, regolando solo ed esclusivamente l'ambito scolastico e, nello specifico, l'alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza.

In data 07.12.2020 il Presidente della Giunta Regionale emanava l'Ordinanza n. 448, rubricata "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19*", con la quale veniva individuata una nuova ed più stringente regolamentazione per i territori collocati all'interno dei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT; nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta, Foggia e Monte Sant'Angelo della provincia di Foggia; nonché nei Comuni di Altamura e Gravina in Puglia della provincia di Bari. Permane, quindi, per il settore delle discoteche, sale da ballo e locali

assimilati, la piena validità della regolamentazione conseguente all'emanazione del D.P.C.M. del 03.12.2020.

## **REGIONE LAZIO**

In data 13.11.2020 veniva emessa l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. Z00066, avente quale oggetto *“Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”*, con la quale veniva disposta *“nei giorni festivi e prefestivi la chiusura delle grandi strutture di vendita, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole”*. La validità di tale ordinanza, emanata in data 13.11.2020, è collocata fino alla data del 30.11.2020. Nessuna disposizione veniva emanata con particolare riferimento all'attività delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati, permanendo quindi, all'interno del territorio della Regione Lazio, la piena validità delle disposizioni emanate a livello centrale - ossia governativo - con il D.P.C.M. del 03.11.2020.

In data 14.11.2020 il Presidente della Giunta Regionale emanava l'Ordinanza n. Z00067, seguita dall'Ordinanza n. Z00068 del 20.11.2020, entrambe disciplinanti il settore della grande distribuzione e della vendita al dettaglio all'interno degli esercizi commerciali, nulla evidenziando circa il settore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

In data 04.12.2020 il Presidente della Regione Lazio emanava l'Ordinanza n. Z00070, la quale non prevedeva altro all'infuori del prolungamento della validità delle succitate Ordinanze del 14.11.2020 e del 21.11.2020.

Permane, quindi, la piena validità della regolamentazione conseguente all'emanazione del D.P.C.M. del 03.12.2020.

## **REGIONE TOSCANA**

In data 06.11.2020 il Presidente della Giunta regionale emanava l'ordinanza n. 102, con la quale si limitava a stabilire che *“in riferimento al D.P.C.M. del 03.11.2020, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza, in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale e/o il pediatra di famiglia; rimanendo altresì in ogni caso consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o studio”*.

In data 09.11.2020 veniva emanata l'ordinanza n. 103, con la quale veniva disposta la revoca delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 16.07.2020 - *“modalità di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen presso gli aeroporti di Pisa e Firenze”*, n. 75 del 28.07.2020 - *“modalità di accoglienza per cittadini provenienti con pullman di autolinee da aree extra Schengen”* ed, infine, n. 80 del 25.08.2020 - *“disposizioni in materia di test molecolari e alti flussi di mobilità dei viaggiatori”*.

In data 11.11.2020 veniva emanata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 107 - *“Ordinanza in tema di rafforzamento delle attività territoriali di prevenzione della diffusione di*

SARS - Cov2”, con la quale veniva rimodulata l’attività dei medici di Assista Primaria e Continuità Assistenziale.

In ultimo, in data 13.11.2020, il Presidente della Giunta Regionale emanava l’Ordinanza n. 109 - *“Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione, l’attività borsistica individuale e collettiva e i circoli”*, con la quale venivano individuati i criteri interpretativi delle disposizioni emanate a livello nazionale, circa gli spostamenti per il raggiungimento delle seconde case site all’interno del territorio regionale, l’attività di raccolta e di frangitura delle olive, l’attività di raccolta dei tartufi, dei funghi, della pesca, oltre che lo svolgimento dei percorsi di formazioni - quali tirocini curriculari ed extra curriculari - ed i circoli, intendendosi per tali i centri culturali, i centri sociali e ricreativi, per i quali veniva consentita *“esclusivamente a favore dei rispettivi associati, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”*.

Per tale ultima ordinanza, nelle disposizioni finali veniva stabilito come *“la presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida, salvo modifiche disposte da disposizioni nazionali e regionali sopravvenute, fino al termine dell’emergenza epidemiologica”*.

In data 23.11.2020 il Presidente della Giunta Regionale emanava l’Ordinanza n. 113, seguita dall’Ordinanza n. 115 del 24.11.2020 e dalla n. 116 del 28.11.2020, nessuna delle quali disciplinava la normativa inerente le discoteche, le sale da ballo ed i locali assimilati.

In data 05.12.2020 il Presidente della Giunta Regionale emanava l’Ordinanza n. 117 la quale, come le precedenti, nulla disciplinava circa la normativa inerente le discoteche, le sale da ballo ed i locali assimilati

Permane, quindi, la piena validità della regolamentazione conseguente all’emanazione del D.P.C.M. del 03.12.2020.

## **REGIONE PIEMONTE**

In data 06.11.2020, Il Presidente della Giunta Regionale emanava il “Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 127”, avente quale oggetto *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19.”* Con tale decreto venivano revocati i Decreti n. 120 del 26.10.2020 ed il n. 123 del 30.10.2020.

Con tale Decreto, veniva ulteriormente disposta *“la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, salva l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole ai sensi e nei limiti dall’art. 1 comma 9, lettera ff, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, prevedendo altresì come “le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) - ovvero quelle sopraindicate - non si applicano a farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari”*.

Per quanto riguarda le attività inerenti i servizi di ristorazione, l’anzidetto Decreto stabiliva come *“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti,*

gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, ai sensi e con i limiti dell'articolo 3, comma 4, lettera c, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 nel rigoroso rispetto dell'allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica "Ristorazione" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento." Interessante notare come, allegato all'anzidetto decreto, risultano esserci le "Linee Guida per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative" del 08.10.2020, tra le quali, come più volte citato e ricordato con particolare riferimento alle altre Regioni, oltre che per i precedenti D.P.C.M., risulta essere presente il relativo allegato disciplinante l'attività delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Nessuna indicazione, però, viene fornita, all'interno dell'anzidetto Decreto Regionale, con particolare riferimento all'attività inerente il settore delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati, intendendosi quindi pienamente applicabili le disposizioni emanate a livello governativo attraverso l'emanazione del D.P.C.M. del 03.11.2020.

In data 27.11.2020 il Ministro della Salute emanava una propria Ordinanza attraverso la quale veniva fatta confluire la Regione Piemonte all'interno della cosiddetta "zona arancione".

In data 28.11.2020 veniva emanato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 131, seguito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 28.11.2020, il quale nulla disciplinava e disponeva circa il settore delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati, limitandosi a dare attuazione alle precedenti Ordinanze e disciplinando il settore della didattica.

In data 11.12.2020 il Ministro della Salute emetteva una propria ordinanza con la quale, come sopra indicato, veniva fatta confluire la Regione Piemonte all'interno della cosiddetta "zona gialla".

In data 04.12.2020 il Presidente della Giunta Regionale emanava l'Ordinanza n. 135 del 04.12.2020, seguita dall'Ordinanza n. 139 del 12.12.2020, le quali nulla disponevano circa la normativa inerente le discoteche, le sale da ballo ed i locali assimilati.

Permane, quindi, la piena validità della regolamentazione conseguente all'emanazione del D.P.C.M. del 03.12.2020.

Cordiali saluti

Maurizio Pasca

